



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA SINDACO n.16/2025
del 29/07/2025**

OGGETTO:

**ORDINANZA PER PUBBLICA INCOLUMITA' INERENTE LE ALBERATURE PROSPICENTI
SIA LA VIABILITA' PUBBLICA CHE LE AREE PUBBLICHE, NONCHE' PER IL RIPRISTINO E
LA MANUTENZIONE DEI FOSSI DI SCOLO DELLE AREE PRIVATE ED INFINE PER IL
DECORO DELLE AREE LIBERE PRIVATE.**

IL SINDACO
Ugolini Gianluca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: ORDINANZA PER PUBBLICA INCOLUMITA' INERENTE LE ALBERATURE PROSPICIENTI SIA LA VIABILITA' PUBBLICA CHE LE AREE PUBBLICHE, NONCHE' PER IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DEI FOSSI DI SCOLO DELLE AREE PRIVATE ED INFINE PER IL DECORO DELLE AREE LIBERE PRIVATE.

IL SINDACO

(ai sensi dell'art. 50 commi 3, 5 e l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i)

Visti:

- gli artt. n. 15 e 29 del D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo Codice della strada - e s.m.i.;
- il regolamento comunale per la tutela della viabilità pubblica e di uso pubblico allegato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/1996;
- il regolamento d'igiene comunale allegato ed approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 2 del 2003;
- i regg. (UE) 1306/2013 - 640/2014 - 809/2014 _ Specifiche Tecniche e Strumenti di Controllo anno 2016 dell'AGREA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna), con particolare riferimento ai contenuti di cui alla p. 52 in merito alla regimentazione delle acque dei fondi agricoli, nonché alle procedure di gestione delle irregolarità ad opera dei preposti al controllo e vigilanza;
- i contenuti dell'Ordinanza n. 60 del 19/07/2012 *"Pulizia e manutenzione di fossi e aree per a salvaguardia dell'igiene, a tutela della sicurezza stradale e per prevenire fenomeni di allagamento del centro abitato e delle strade in caso di forti piogge."*;
- il contenuti del D. Lgs n. 152 del 2006 Testo Unico sull'Ambiente;
- i contenuti dell'Ordinanza n. 4 del 2018 *"Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da Traumatocampa Pityicampa (processionaria del Pino) del territorio comunale di Coriano"*;
- il regolamento comunale per la tutela del verde urbano allegato, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2024;

Premesso che:

- a causa della scarsa manutenzione in cui versano i terreni boscati ed i coltivi privati, si verificano sempre più frequentemente casi di ribaltamento dei tronchi e caduta di rami e ramaglie su aree pubbliche (quali ad esempio: strade pubbliche, strade vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici, aree a verde pubblico, etc...), con pregiudizio della sicurezza per cose e persone;
- gli eventi meteorologici degli ultimi anni, caratterizzati da pioggia intensa, raffiche di vento e neve hanno:
 - a) accentuato il fenomeno di caduta sulle aree pubbliche delle alberature e delle ramaglie private;
 - b) hanno messo in crisi la rete viaria comunale in quanto interessata da allagamenti causati dallo sversamento di acque meteoriche miste a fanghiglia proveniente dalle aree private adiacenti la viabilità pubblica;
- il regolamento del verde urbano precedentemente richiamato, evidenzia l'importanza che riveste il corretto e decoroso mantenimento (ad opera dei privati) sia della vegetazione ad alto fusto che di quella arbustiva nonché il periodico sfalcio dell'erba ai fini colturali, paesaggistici ed igienico ambientali; aggiungendo il fatto che la mancata cura delle aree verdi alimenta situazioni di rischio per incendi e proliferazione di animali ed insetti dannosi per la salute;
- è in capo ai singoli proprietari delle aree private la responsabilità ed il risarcimento dei danni a terzi.

Preso atto che sussiste a tutti gli effetti un rilevante interesse pubblico che motiva l'adozione del presente provvedimento affinché ogni proprietario di aree private sia obbligato a mettere in atto

ogni azione necessaria ed occorrente per garantire la pubblica incolumità;

Preso atto altresì, che allo scopo di dare la maggiore diffusione possibile alla presente Ordinanza visto la rilevanza della stessa nonché l'elevato numero dei soggetti interessati, si procederà sia alla pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del comune che mediante l'invio della presente a tutte le associazioni agricole operanti sul territorio, agli ordini professionali della provincia di Rimini, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri Forestali nonché a tutti i soggetti abilitati al servizio di Polizia Stradale.

Per quanto sopra, si:

ORDINA

1) a tutti i proprietari delle aree private nonché ai detentori di diritti reali delle aree private che confinano con aree pubbliche (quali ad esempio: strade pubbliche, strade vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici, aree a verde pubblico, etc.), di provvedere immediatamente:

a) alla potatura e/o in caso estremo all'abbattimento delle alberature o degli arbusti che incombono per traiettoria di caduta sulle pertinenze stradali; ed in ogni caso su tutte le aree pubbliche o di uso pubblico (gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di vicoli di tutela ambientale / paesaggistico, e adottando i procedimenti amministrativi imposti dalle normative che regolano la materia) e nel rispetto del regolamento comunale per la tutela del verde urbano allegato, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2024 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/05/2024 al 04/06/2024;

2) a tutti i proprietari delle aree private nonché ai detentori di diritti reali delle aree private, di provvedere immediatamente:

b) alla manutenzione dei fossi e al loro ripristino nel caso in cui siano (per qualsiasi ragione) stati chiusi (affinché sia garantito il regolare deflusso delle acque di qualsiasi natura) e nel rispetto di quanto stabilito dal *regolamento comunale per la tutela della viabilità pubblica e di uso pubblico* allegato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/1996;

c) al ripristino del corretto e decoroso mantenimento (ad opera dei privati) sia della vegetazione ad alto fusto che di quella arbustiva nonché il periodico sfalcio dell'erba e questo ai fini culturali, paesaggistici ed igienico ambientali; ricordando che la mancata cura delle aree verdi alimenta situazioni di rischio per incendi e proliferazione di animali ed insetti dannosi per la salute; e nel rispetto di quanto stabilito dal *regolamento comunale per la tutela della viabilità pubblica e di uso pubblico* allegato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/1996;

3) a tutti i proprietari delle aree private nonché ai detentori di diritti reali delle aree private confinanti con sede stradale pubblica (area pubblica), di adempiere a quanto segue:

d) effettuare un costante monitoraggio dello stato di salute degli alberi situati all'interno delle proprietà private e affacciati sulla sede stradale. I suddetti proprietari e titolari di diritti reali sono **direttamente responsabili** per eventuali danni, sia a persone che a cose, che dovessero derivare dalla caduta di alberi privati su suolo pubblico;

e) nel caso in cui si rendano necessari interventi urgenti da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e/o degli Enti preposti alla vigilanza, riconducibili a negligenza, incuria o omesso monitoraggio delle alberature ricadenti in ambiti di proprietà privata, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. I relativi oneri economici derivanti dalle operazioni eseguite saranno integralmente posti a carico del soggetto inadempiente, in quanto responsabile della situazione di pericolo generatasi.

Quanto qui ordinato al fine di tutelare l'incolumità pubblica; i suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta delle aree private dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno in quanto è in capo ai singoli proprietari delle aree private la responsabilità ed il risarcimento dei danni a terzi.

Altresì, si:

AVVERTE

A) che i preposti al controllo delle violazioni, sono: la Polizia Municipale, i Carabinieri Forestali nonché tutti i soggetti abilitati al servizio di Polizia Stradale; tali preposti rilevano la violazione;

B) che per le violazioni ai disposti della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 (comma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003) che, recita:

"1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari "

verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro; così individuata:

- punto 1) lettera a) dell'Ordinanza: €. 250,00 (riferito al fondo oggetto di accertamento);
- punto 2) lettera b) dell'Ordinanza: €. 500,00 (riferito al fondo oggetto di accertamento);
- punto 2) lettera c) dell'Ordinanza: €. 500,00 (riferito al fondo oggetto di accertamento);

C) che ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale allegato ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/05/2003 è la Polizia Municipale che provvede alla elevazione della sanzione amministrativa e all'accertamento a seguito della sanzione di inottemperanza dell'Ordinanza;

D) che decorso inutilmente il termine di 30 gg. dalla data di accertamento della violazione, i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito dei costi e degli eventuali maggiori oneri nei confronti degli inadempienti;

E) che l'inadempienza all'Ordinanza comporta altresì segnalazione d'ufficio all'AGREA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna) per l'attivazione delle procedure di non conformità;

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento per il presente provvedimento è il responsabile dell'Area – Servizio Urbanistica ed Edilizia;

- **che la presente ordinanza revoca l'ordinanza n. 8 del 02/03/2018;**

- che contro il presente provvedimento, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio *on-line* potrà essere presentato ricorso presso il TAR dell'Emilia - Romagna, nei modi di cui all'art. 21 della L. 1034 del 06/12/1971 ovvero entro 120 gg. al Presidente della repubblica nei modi previsti dall'art. 8 del DPR 1199 del 24/11/1971.

La presente ordinanza venga trasmessa a mezzo PEC, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, a:

-al Corpo Intercomunale di Polizia Locale – Presidio di Coriano polizialocale@comune.coriano.rn.it;

-al Comando Vigili del Fuoco di Rimini com.rimini@cert.vigilfuoco.it;

-al Corpo Carabinieri Forestale 043005.001@carabinieri.it;

La presente Ordinanza è trasmessa ai preposti al controllo come sopra individuati.

IL SINDACO
Gianluca Ugolini

Il presente documento informatico è firmato

digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.